



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DEGLI OLEANDRI

CIG: _____

Determinazione a contrarre n. ____ del ____

Premesso

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2026 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport di Via degli Oleandri (Allegato "A" alla presente), a seguito dell'adesione del Comune alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" – Edizione 4 – Lotto 10 Marche e Abruzzo 1 (TE);
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ____ del ____ è stata disposta l'indizione della presente procedura di selezione, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che l'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi forma di affidamento diretto, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2019, ed in particolare gli articoli 9, 10, 20 e 22;

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune di Alba Adriatica indice una procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport di Via degli Oleandri, secondo lo schema di convenzione approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale citata in premessa e allegato al presente avviso sotto la lettera "A", del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. La gestione ha per oggetto il Palazzetto dello Sport nella sua interezza, con esclusione della gestione, manutenzione e fornitura energetica degli impianti termici e di illuminazione, assicurate direttamente dal Comune nell'ambito della Convenzione Consip di cui in premessa.



3. Il valore della concessione, distinto dall'importo del canone di cui all'art. 4, è stimato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 in € 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) per l'intera durata quinquennale, quale fatturato complessivo presunto del concessionario derivante dalle tariffe applicate agli utenti. Il valore risulta ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni di servizi. Si precisa che, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il valore sopra indicato rappresenta il fatturato lordo presunto del concessionario e non tiene conto degli oneri di manutenzione, pulizia e custodia dell'impianto, che restano a suo carico ai sensi degli artt. 11, 13 e 14 dello schema di convenzione, a prescindere dall'esonero dal pagamento delle utenze termiche ed elettriche di cui all'art. 12 del medesimo schema.

Art. 2 – Durata della concessione

1. La concessione ha durata di cinque anni dalla data di stipula della convenzione, senza possibilità di rinnovo tacito.

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2:

- a) associazioni e/o società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, che svolgono la propria attività senza fini di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- d) associazioni iscritte all'Albo comunale dell'associazionismo – Area di attività “Sportiva”;
- e) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere precedenti, in particolare per la gestione dei complessi sportivi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale n. 22/2019.

2. I soggetti partecipanti devono, inoltre:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e di documentazione antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- non essere morosi nei confronti del Comune di Alba Adriatica in relazione a precedenti assegnazioni in uso o concessioni di impianti sportivi comunali;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, se applicabili in ragione della forma organizzativa.

Art. 4 – Canone e tariffe

1. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone annuo forfettario, posto a base della presente procedura in misura di € 2.000,00 (duemila/00), quale corrispettivo per il beneficio derivante dall'assunzione a carico del Comune degli oneri di fornitura, gestione e manutenzione degli impianti termici e di illuminazione del Palazzetto, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello schema di convenzione allegato.



2. I concorrenti possono migliorare il canone minimo di cui al comma 1 mediante offerta in aumento, con rilancio minimo di € 50,00 (cinquanta/00) o multipli dello stesso. Il canone offerto in sede di gara resta fisso per l'intera durata della concessione, salve le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, dello schema di convenzione.
3. Sono escluse le offerte economiche recanti un canone pari o inferiore all'importo posto a base di gara di cui al comma 1.
4. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sono determinate dal concessionario secondo il criterio automatico di allineamento alla media delle tariffe applicate dalle società ed associazioni sportive nel bacino della Val Vibrata o nei territori limitrofi, con gli obblighi di comunicazione e verifica previsti dall'art. 19 dello schema di convenzione allegato.

Art. 5 – Cauzione

1. Il concessionario individuato è tenuto a prestare, prima della stipula della convenzione, cauzione per l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), anche nella forma della polizza fidejussoria, a garanzia degli adempimenti relativi alla convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello schema allegato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della procedura in modalità telematica

1. La presente procedura si svolge in modalità telematica tramite il portale Acquisti in Rete PA (www.acquistinretepa.it), attraverso la sezione “Altre Gare”, in modalità “ASP” (Application Service Provider), selezionando la voce “Concessioni”, quale piattaforma di approvvigionamento digitale di cui il Comune di Alba Adriatica si avvale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, non disponendo di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.
2. I soggetti interessati a partecipare devono essere in possesso di un'utenza registrata sul portale Acquisti in Rete PA e abilitarsi alla presente procedura secondo le modalità tecniche indicate nella documentazione di gara pubblicata sul portale medesimo.
3. Tutta la documentazione di gara, le domande di partecipazione, le eventuali richieste di chiarimento e le comunicazioni relative alla procedura sono gestite esclusivamente attraverso il portale, che garantisce la tracciabilità, la marcatura temporale e la conservazione digitale degli atti, nonché la segretezza dell'offerta economica fino alla conclusione della valutazione tecnica, secondo le funzionalità rese disponibili dal sistema.
4. Per le informazioni tecniche relative all'utilizzo del portale, i concorrenti possono avvalersi del servizio di assistenza messo a disposizione da Consip S.p.A. tramite gli Sportelli in Rete e la Wiki di supporto pubblicati sul portale medesimo.

Art. 7 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato sotto la lettera “B”, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8, deve essere presentata, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/09/2026**, esclusivamente tramite il portale Acquisti in Rete PA secondo le modalità di cui all'art. 6.
2. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse da quella indicata al comma 1, né domande pervenute dopo il termine di scadenza, indipendentemente dalla data di trasmissione.
3. L'offerta economica di cui all'art. 8, lett. e), deve essere inserita nell'apposita sezione riservata del portale, distinta dalla restante documentazione, al fine di garantirne la segretezza fino alla conclusione



della valutazione tecnica. La Commissione di cui all'art. 10 procede all'apertura dell'offerta economica solo dopo aver concluso l'attribuzione dei punteggi tecnici di cui all'art. 9.

4. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime o condizionate.

5. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 1. Il Comune può chiedere ai concorrenti il differimento di tale termine.

Art. 8 – Documentazione da presentare

1. A pena di esclusione, la domanda deve essere corredata da:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, dal quale risulti la data di costituzione;
- b) certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) o al RUNTS, ovvero all'Albo comunale dell'associazionismo, secondo la categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 3 del presente avviso;
- c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3, comma 2, del presente avviso, nonché il numero complessivo di tesserati in attività, riferito all'ultima stagione sportiva conclusa;
- d) progetto tecnico di gestione, redatto secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente avviso, in formato libero e comunque non superiore a 10 facciate formato A4 (il progetto deve comprendere, tra l'altro: l'elenco del personale tecnico che si intende impiegare, con indicazione delle qualifiche e delle abilitazioni possedute; le modalità organizzative della gestione; le proposte per l'utilizzo dell'impianto e la promozione dell'attività sportiva; ogni altro elemento utile alla valutazione dei criteri di cui all'art. 9);
- e) offerta economica, redatta secondo il modello allegato sotto la lettera "C", indicante il canone annuo offerto ai sensi dell'art. 4 del presente avviso;
- f) ricevuta di versamento del contributo di € 18,00 (diciotto/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dovuto in relazione al valore della concessione di cui all'art. 1, comma 3 (fascia da € 150.000,00 a meno di € 300.000,00), ai sensi della delibera ANAC vigente alla data di pubblicazione del presente avviso, riportante il CIG della presente procedura; la mancata dimostrazione del versamento costituisce causa di esclusione;
- g) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 9 – Criteri di valutazione e punteggi

1. La concessione è affidata al soggetto che ottiene il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico, secondo la seguente tabella:

Criterio	Punteggio massimo
A) COMPONENTE TECNICA (max 90 punti)	
A.1 Esperienza nel settore della gestione di impianti sportivi comunali analoghi, con priorità per l'esperienza già maturata nella gestione di impianti sportivi nel territorio del Comune di Alba Adriatica	15
A.2 Anzianità di costituzione del partecipante	10



A.3 Numerosità tesserati: numero complessivo di tesserati in attività del partecipante	10
A.4 Qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati	10
A.5 Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto	10
A.6 Aggregazione di soggetti sportivi (es. ATS, ecc.) operanti nel territorio del Comune di Alba Adriatica	15
A.7 Premialità per la partecipazione in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra più soggetti sportivi	10
A.8 Altri elementi correlati alla specificità dell'impianto (es. iniziative di promozione sportiva, categorie svantaggiate)	10
B) COMPONENTE ECONOMICA (max 10 punti)	
B.1 Canone offerto in aumento rispetto alla base di € 2.000,00 (formula proporzionale: $P_i = C_i / C_{max} \times 10$, dove C_i è il rilancio offerto dal concorrente e C_{max} il maggior rilancio pervenuto)	10
TOTALE	100

2. I criteri A.2 (Anzianità) e A.3 (Numerosità tesserati) sono attribuiti secondo le seguenti tabelle, corrispondenti a quelle già adottate dall'art. 10 del Regolamento comunale n. 22/2019 per l'assegnazione annuale in uso degli impianti sportivi:

A.2 – Anzianità: 1 punto per ogni anno di attività del partecipante, calcolato dalla data di costituzione risultante dallo Statuto/atto costitutivo, fino ad un massimo di 10 punti.

A.3 – Numerosità tesserati, secondo la seguente tabella:

- da 1 a 20 tesserati: 1 punto
- da 21 a 50 tesserati: 2 punti
- da 51 a 80 tesserati: 3 punti
- da 81 a 120 tesserati: 4 punti
- da 121 a 150 tesserati: 5 punti
- da 151 a 180 tesserati: 6 punti
- da 181 a 210 tesserati: 7 punti
- da 211 a 250 tesserati: 8 punti
- da 251 a 300 tesserati: 9 punti
- da 301 tesserati in poi: 10 punti

3. Qualora due o più società o associazioni sportive partecipino congiuntamente alla presente procedura, in forma di raggruppamento temporaneo, ATS o consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), i punteggi di cui ai criteri A.2 e A.3 sono calcolati sulla sommatoria dei valori posseduti dalle singole società partecipanti al raggruppamento (a titolo esemplificativo: sommatoria degli anni di anzianità e del numero di tesserati delle rispettive discipline sportive rappresentate, quali pallavolo e basket), fermo restando il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio.



4. I criteri di cui alle lett. A.2, A.3, A.6 e A.7 sono attribuiti sulla base di dati oggettivi e documentabili, secondo le dichiarazioni e la documentazione presentate ai sensi dell'art. 8. I restanti criteri di cui alle lettere A.1, A.4, A.5 e A.8 sono valutati dalla Commissione di cui all'art. 10 secondo motivata discrezionalità tecnica, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 8.
5. In caso di parità di punteggio complessivo, è data priorità al concorrente privo di altre concessioni di impianti sportivi comunali in corso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento comunale n. 22/2019; in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio in seduta pubblica.
6. Non si procede all'aggiudicazione qualora nessuna domanda raggiunga il punteggio tecnico minimo di 42 punti su 90, anche in presenza di una sola offerta.
7. In presenza di una sola offerta valida, la Commissione, previa verifica del raggiungimento della soglia minima di cui al comma 6, può formulare la proposta di aggiudicazione senza procedere alla formale e analitica attribuzione dei punteggi di cui alla tabella del comma 1.

Art. 10 – Commissione di valutazione

1. La valutazione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata con atto del Responsabile dell'Area Tecnica successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
2. I lavori della Commissione sono verbalizzati e conservati agli atti del procedimento.

Art. 11 – Adempimenti successivi

1. All'esito della valutazione, il Responsabile dell'Area Tecnica adotta la determinazione di individuazione del concessionario.
2. Prima della stipula della convenzione, il Comune procede alla verifica delle dichiarazioni presentate, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e, ove applicabile in ragione della forma organizzativa del concessionario, la verifica della regolarità contributiva (DURC), e richiede la prestazione della cauzione di cui all'art. 5.
3. La convenzione è stipulata, entro trenta giorni dalla conclusione positiva delle verifiche di cui al comma 2, secondo lo schema approvato, completato con i dati identificativi del concessionario individuato, e viene seguita dal verbale di consegna dell'impianto.
4. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria.
5. Qualora, all'esito delle verifiche di cui al comma 2, il concessionario individuato risulti privo dei requisiti dichiarati, il Comune può disporre la decadenza dall'aggiudicazione e procedere, senza necessità di indire una nuova procedura, all'individuazione del concorrente collocato successivamente in graduatoria, previa verifica del possesso dei medesimi requisiti in capo a quest'ultimo.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Alba Adriatica, con sede in Via Cesare Battisti, 24 – 64011 Alba Adriatica (TE), è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti per la partecipazione alla presente procedura.
2. I dati sono trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di



selezione e, in caso di aggiudicazione, alla gestione del rapporto concessorio, sulla base dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento UE 2016/679).

3. I dati sono conservati per la durata della procedura e, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata della concessione e per il periodo successivo previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

4. Gli interessati possono esercitare, nei confronti del Comune di Alba Adriatica, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune.

Art. 13 – Dichiarazioni mendaci e responsabilità

1. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci.

2. Qualora, a seguito di controllo, emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il concorrente decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fatte salve le conseguenze penali.

Art. 14 – Responsabile del procedimento e informazioni

1. Responsabile del procedimento è l'Ing. Valentina Antonelli, Responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio 2 “Lavori Pubblici – Demanio – Servizi Manutentivi – Patrimonio – Protezione Civile”.

2. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, nella sezione relativa alla gara, alla voce “comunicazioni”.

Art. 15 – Pubblicazione

1. Il presente avviso, con lo schema di convenzione e la relativa modulistica allegati, è pubblicato sull'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Alba Adriatica – sezione Amministrazione Trasparente –, sul portale Acquisti in Rete PA di cui all'art. 6 e sulla piattaforma contratti pubblici, per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi.

Art. 16 – Foro competente per le controversie sulla procedura

1. Tutte le controversie relative alla presente procedura di selezione, ivi comprese quelle in materia di esclusione, valutazione delle offerte e aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), con competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede di L'Aquila. Restano ferme le disposizioni sul foro competente per le controversie relative all'esecuzione della convenzione, di cui all'art. 31 dello schema di convenzione allegato.

Alba Adriatica, lì 11/09/2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Valentina Antonelli